

Rafał Kaniecki

COME SI DEVE PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA PER ADEMPIERE IL PRECETTO FESTIVO?

Le domeniche e le feste di precetto si distinguono dagli altri giorni per l'obbligo di partecipare alla Messa che, generalmente, è ben conosciuto dai cattolici e molto facile da soddisfare. Però, talvolta, ci sono tali situazioni che possono causare dei dubbi o delle domande circa la partecipazione stessa e, come conseguenza, anche circa l'adempimento del precetto festivo nei suddetti giorni. Per questo motivo, il nostro studio intende approfondire alcune questioni riguardanti la giusta partecipazione alla Santa Messa, prendendo in considerazione sia la tradizione canonica sia la normativa vigente, per chiarire questi aspetti connessi con la partecipazione alla celebrazione eucaristica.

1. IL PRECETTO DI ASCOLTARE LA MESSA

Il can. 1247 Codice di Diritto Canonico del 1983 dice: “La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipazione alla Messa”¹. Per poter capire meglio che cosa significa nel testo e nel contesto l'obbligo di partecipazione sarebbe opportuno cominciare l'analisi dal Codice previgente dove, nel can. 1248, leggiamo: “Nelle feste di precetto si deve ascoltare la Messa”².

REV. RAFAŁ KANIECKI, J.C.L. – Faculty of Canon Law of the Pontifical Gregorian University in Rome; ul. Stawowa 2, 87-152 Wymysłowo, Poland; e-mail: rafalkanies@wp.pl

¹ *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, p. 1-317 [CIC/83]; la traduzione italiana del Codice di Diritto Canonico è stata curata dalla Cooperativa Promozione Culturale S.r.l., Roma 1997, ed. 3, can. 1247: “Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi (...)”.

² *Codex Iuris Canonici auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti. Papae XV auctoritate promulgatus* (27.05.1917), AAS 9 (1917), pars. II, p. 1-593 [CIC/17], can. 1248: “Festis de praecepto diebus Missa audienda est (...)”.

Prendendo in considerazione la tradizione canonica, si deve dire che era impossibile soddisfare questo precetto ascoltando la Messa, dividendola in due o quattro parti, officiata da celebranti differenti nello stesso tempo presso altari diversi [Gasparri 1897b, 235-36; Augustine 1921, 173]³. Questo obbligo riguarda tutta la Messa dall'inizio alla fine. Dunque non soddisfa il precetto chi ascolta la Messa suddivisa in parti [Gasparri 1897b, 236-37; Lehmkuhl 1907, 365; Capello 1962, 679-80]⁴. L'Eucaristia contiene in sé due parti secondo la legge divina ed ecclesiastica. Nonostante i fedeli siano tenuti ad ascoltare ambedue le parti, nondimeno la parte essenziale della legge divina è la consacrazione e la comunione, che costituisce l'essenza della Messa ed è sufficiente per adempiere il precetto [Gasparri 1897a, 17; Idem 1897b, 237-39; Coronata 1922, 291-93]⁵. La soddisfazione di questo obbligo richiede l'atto di intelletto e di volontà. Quindi, chi non vuole partecipare all'Eucaristia o è costretto (per esempio dai genitori) e in chiesa non ha cambiato la sua volontà, chi dorme durante di essa o è ubriaco cosicché non può rivolgere il pensiero all'altare [Gasparri 1897b, 233; D'Annibale 1908, 117-18], oppure si trova in una chiesa di rito diverso e partecipa effettivamente alla Messa, ma non sa a quale tipo di celebrazione prende parte, costui non adempie il precetto [Augustine 1921, 175].

Per soddisfare l'obbligo è necessaria almeno l'attenzione esterna durante la Messa, dunque alcuni atteggiamenti possono farsi che il precetto non venga adempiuto. Come ad esempio: parlare con qualcuno, ridere, scherzare o giocare in tale modo che ciò impedisca l'ascolto della Messa; contemplare i dipinti della chiesa, studiare la liturgia, consultarsi con il padre spirituale, assistere un ammalato, pregare sotto un altro altare, pregare la "via Crucis". Invece non disturba l'attenzione esterna la recita della preghiera, la lettura con devozione della Sacra Scrittura, l'esame di coscienza, il suono dell'organo, la raccolta dell'elemosina

³ Sacra Congregatio Sancti Officii, *Decretum* (4.03.1679), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1951, p. 30-31, 34, n. 754.

⁴ *De defectibus in celebratione missarum occurrentibus*, in: *Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum. Accuratissima editio cum additamentis novissimis*, S. Congregationis de Prop. Fide, Romae 1862, p. 29. Ad eccezione della Messa ricominciata dopo la rottura in situazioni particolari; cf. Sacra Rituum Congregatio (8.03.1825), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Iustinianus Serédi, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1938, p. 23-24, n. 5848; D'Annibale sostenne che è *moraliter* l'Eucaristia formata da due parti della Messa, una dopo l'altra, per chiunque non poteva ascoltarla una volta, dall'inizio alla fine [Idem 1908, 119].

⁵ Gasparri e Coronata trattando sulla parte essenziale della Messa proveniente dalla legge divina, esprimono ciò che oggi intendiamo come liturgia eucaristica e rito di comunione.

nella chiesa. La distrazione, nonostante disturbi l'attenzione interna, non influisce sull'adempimento del precetto [Gasparri 1897b, 234]⁶. L'intenzione di soddisfare l'obbligo o la conoscenza dell'esistenza di esso non sono necessarie. Similmente la motivazione di andare alla Messa (per esempio: per la ragazza amata) [ibidem, 235].

Il can. 1249 CIC/17 dice che: “La legge di ascoltare la Santa Messa soddisfa chi è presente”⁷. Quindi, per adempiere questo l'obbligo la presenza fisica è necessaria [Augustine 1921, 175; Bouscaren and Ellis 1949, 678; Abbo and Hannan 1960, 503-504]⁸. La presenza spirituale senza quella corporale è insufficiente [Gasparri 1897b, 233; Coronata 1922, 295], ma la presenza corporale e fisica quando non si vede e non si sente il celebrante, è sufficiente e si chiama presenza morale [ibidem, 295; Blat 1923, 129].

“Così, per esempio, può adempiere l'obbligo chiunque è nella chiesa nella quale viene celebrata la Messa, benché il sito sia in remota estremità, o dietro la colonna, o dietro l'altare, poiché chiunque è nel tempio, è presente alla Messa; nello stesso modo, chi è in coro, quantunque a causa di un muro è separato dalla chiesa; oppure sebbene fuori la chiesa (...) possano rivolgere il pensiero a ciò che viene compiuto all'altare. Infine, chi si unisce ad un gran numero di persone per essere presenti alla Messa, in qualsiasi luogo sia collocato, può soddisfare il precetto”⁹ [Gasparri 1897b, 233].

Prendendo in considerazione il termine “ascoltare” del can. 1248 del Codice previgente può sembrare che “avrebbe potuto lasciar intendere che sarebbe stato lecito adempiere il precetto anche attraverso i mezzi della comunicazione sociale; tuttavia l'obbligo dell'essere presente (cf. can. 1249 CIC 1917) venne richiamato anche negli anni Cinquanta” [Marini 2005, 264], quando papa Pio XII nel suo

⁶ Secondo Pietro Gasparri anche chi si confessa e chi ascolta la confessione durante la Messa non soddisfa il precetto festivo, ma egli conferma che questa opinione non è comune tra i canonisti. La normativa vigente ammette la possibilità di confessare durante la Messa, vedasi: Congregatio pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, *Responsa ad dubia proposita*, “Notitiae” 37 (2001), p. 259-60.

⁷ “Legi de audiendo Sacro satisfacit qui Missae adest”.

⁸ Cf. Sacra Congregatio de Propaganda Fide, *Instructio* (31.07.1902), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Iustinianus Serédi, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1935, p. 546, n. 4940, ad 10: “Renderle cristiane, e togliere l'abuso, dove esista, di contentarsi per tutta azione cristiana in detti giorni, anche del solo baciare la porta della chiesa o il muro di essa”.

⁹ “Ita potest implere praeceptum quisquis est in ecclesia in qua Missa celebratur, etiam in remota extremitate positus, aut post columnam, aut post altare, quia quisquis est in templo, satis Missae praesens est; item qui est in choro, licet ab ecclesia per murum separato; aut etiam extra ecclesiam (...) advertere possint quid agatur in altari. Tandem qui in magna hominum multitudine cohaeret adstantibus Missae, quocumque tandem in loco positus, potest praeceptio satisfacere”.

discorso spiegò: “È vero che ascoltare la Messa per la radio non è lo stesso che la presenza personale al sacrificio divino”¹⁰. Qualche anno dopo la Santa Sede, volendo chiarire i dubbi, disse che: “Le superiori Autorità Ecclesiastiche, in risposta al quesito ad esse fatto, hanno dichiarato che, quantunque sia cosa lodevole seguire la celebrazione della Santa Messa per televisione, con ciò non si soddisfa al precetto di ascoltare la Messa nei giorni festivi, a norma dei canoni 1248 e 1249 [CIC 1917] del Codice di Diritto Canonico”¹¹.

Sebbene l’ascoltare la Messa, attraverso la radio, la televisione o gli altri mezzi della comunicazione, abbia un gran valore spirituale, essendo aiuto prezioso per tutti coloro che non possono andare in chiesa a causa della malattia, della vecchiaia o per altro motivo grave e per questo motivo sono scusati dall’adempiere l’obbligo, però per tutti gli altri tale Messa, anche con la diretta trasmissione, non sostituisce la presenza personale all’Eucaristia e non soddisfa il precetto festivo [ibidem, 264; De Agar 2015, 822; Calvi 2017, 1001-1002]¹².

2. IL PRECETTO DI PARTECIPAZIONE ALLA MESSA

Il Codice previgente nel can. 1249, spiegando il modo di adempiere l’obbligo, ha usato la parola “adest” che traduciamo “è presente”¹³. Si può avere l’impressione che questa parola permette la partecipazione alla Messa in modo puramente passivo [Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico 2004, 352; Marini 2005, 263]. Il Concilio Vaticano II riformando la liturgia, ha richiesto la partecipazione attiva [Gerosa 1995, 179]¹⁴. Ciò è stato fonte di dubbi interpretativi. Per questo motivo

¹⁰ Pius PP. XII, *Ai delegati della conferenza internazionale di radiodiffusione ad alte frequenze* (5.05.1950), in: *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, Vol. 12, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1951, p. 55. “Il est vrai que l’audition par radio d’une messe n’est pas la même chose que l’assistance personnelle au divin sacrifice”.

¹¹ Sancta Sedes, *Declaratio*, in: *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, ed. Xaverius Ochoa, Commentarium pro religiosis, Roma 1969, p. 3244-245, n. 2409.

¹² Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio Pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes* (7.12.1965), AAS 58 (1966), p. 1025-116, n. 35; Pontificium Consilium Instrumentis Communicationis Socialis Praepositum, *Instuctio Communio et progressio* (23.05.1971), AAS 63 (1971), p. 645-47, n. 148-57; Ioannes Paulus PP. II, *Littera apostolica Dies Domini* (31.05.1998), AAS 90 (1998), p. 713-66, n. 53; Benedictus PP. XVI, *Adhortatio apostolica postsynodalis Sacramentum caritatis* (22.02.2007), AAS 99 (2007), p. 105-80, n. 57.

¹³ “Si può anche tradurla come ‘sia attento’ oppure ‘prende parte’” [Marini 2005, 263].

¹⁴ Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium* (4.12.1963), AAS 56 (1964), p. 97-138, n. 14, 48, 106.

si sono avanzate le proposte come la partecipazione piena d'amore oppure la partecipazione saggia [Mierzejewski 2014, 69].

Prima del Concilio Vaticano II, circa la retta presenza alla Messa, si era talvolta legati alla casistica e formalisti. Ma l'insegnamento, sostanzialmente, era puntuale quando diceva che non è richiesto al fedele una partecipazione totalmente piena, attiva o perfettamente consapevole [Marini 2005, 263].

“Detta interpretazione è compatibile con la lettera dei canoni 1247-1248 CIC [1983]. Il primo presenta una dizione ancora generica, indicando i due obblighi propri del precetto, e parla di ‘partecipazione’, mentre il §1 del canone successivo definisce più specificamente l’obbligo del precetto legato alla celebrazione eucaristica e usa il termine ‘assistere’. Nonostante la fonte di quest’ultimo canone sia il testo conciliare, esso non riprende lo stesso verbo ‘partecipare («participare»）」, ma usa il verbo ‘assistere («adsistere»）」, che non indica, in senso proprio, necessariamente una partecipazione attiva. La dizione del canone 1248 §1 [CIC 1983] non sembra lasci spazio a dubbi interpretativi¹⁵, dal momento che il termine pare interpretativo della volontà conciliare in ambito canonico” [ibidem, 264].

Per chiarire la suddetta volontà del Concilio, l’istruzione “Eucharisticum Mysterium” ha spiegato che la partecipazione dei fedeli consiste nel ricordo dell’opera salvifica del Signore, in ringraziamento a Dio. Offrono con sacerdote la santa Ostia a Dio e prendono parte al dialogo tra il celebrante e il popolo, durante la Messa¹⁶. Alcuni aggiungono l’offerta del loro tempo libero e anche della comodità quando l’arrivo alla chiesa si lega alla stanchezza e all’offerta dei soldi [Mierzejewski 2014, 68].

Si deve notare che l’istruzione dice anche sulla partecipazione più perfetta per prendere la Comunione. Qui si può porre la domanda: se “Eucharisticum Mysterium”¹⁷, “Sacrosanctum Concilium”¹⁸ ed “Institutio Generalis Missalis Romani”¹⁹

¹⁵ “De sententia quorum mutari debet locutio “missae assistit”, quia sensu liturgico loqui debet de participatione christifidelium Missae sacrificio. Consultores responderunt in hoc casu consulto adhibitam fuisse locutionem “Missae assistit”, quod implicat ad satisfactionem praecepti necessarium esse ut saltem quis Missae assistat”, Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino*, “Communicationes” 12 (1980), p. 362.

¹⁶ Sacra Congregatio Rituum, *Instructio Eucharisticum mysterium* (25.05.1967), AAS 59 (1967), p. 548-49, n. 12.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium*, n. 55.

usano il termine “partecipazione più perfetta (‘perfectior participatio’)”, esiste anche la partecipazione non perfetta oppure perfettissima? Analizzando la redazione del testo, si può dire che gli autori non vollero indicare la partecipazione alla Messa come non perfetta quando qualcuno non prende la Comunione, perché se più perfetto è prendere la Comunione, la Messa senza di essa sembra sia una cosa ordinaria, una base per poter passare da questa normale partecipazione a quella più perfetta. Eppure è molto difficile da stabilire, quale partecipazione sarebbe perfettissima. Nonostante alcuni dicano che la Messa nella quale si prende parte in modo pieno, ossia con attenzione e dialogo col celebrante, e con la Comunione, possa essere chiamata perfettissima [ibidem, 70]²⁰, a riguardo i documenti sono molto chiari: “Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla Messa, nella quale i fedeli, dopo la Comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore”²¹.

CONCLUSIONE

Non sempre la partecipazione alla Messa soddisfa il precetto festivo, perché alcuni atteggiamenti possono farsi che l’obbligo non venga adempiuto. Per adempierlo si deve essere fisicamente, o almeno moralmente, presenti alla Messa, in modo libero, ed anche sapere, a quale tipo di celebrazione si prende parte. Ovviamente, non è richiesta una partecipazione totalmente piena ed attiva; basta già la presenza stessa, consapevole e volontaria. La Chiesa raccomanda molto la partecipazione che viene chiamata più perfetta (‘perfectior participatio’), cioè la Messa connessa con la Santa Comunione.

¹⁹ *Institutio Generalis Missalis Romani*, in: *Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum*, Typis Vaticanis, Civitas Vaticana 2002, p. 22-23.

²⁰ Mierzejewski sostiene che tale opinione consegue conseguentemente dietro l’insegnamento della Chiesa non dando nessun esempio per rafforzare la sua non convincente teoria.

²¹ Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium*, n. 55: “Valde commendatur illa perfectior Missae participatio qua fideles post Communionem sacerdotis ex eodem Sacrificio Corpus Dominicum sumunt”; cf. *Sacra Congregatio Rituum, Instructio Eucharisticum misterium* (25.05.1967), AAS 59 (1967), p. 539-73, n. 12; cf. *Institutio Generalis Missalis Romani*, p. 22-23.

BIBLIOGRAFIA

Fonti di diritto

- Benedictus PP. XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis Sacramentum caritatis (22.02.2007), AAS 99 (2007), p. 105-80.
- Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, p. 1-317.
- Codex Iuris Canonici auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti. Papae XV auctoritate promulgatus (27.05.1917), AAS 9 (1917), pars. II, p. 1-593.
- Congregatio pro Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Responsa ad dubia proposita, "Notitiae" 37 (2001), p. 259-60.
- De defectibus in celebratione missarum occurrentibus, in: Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum. Accuratissima editio cum additamentis novissimis, S. Congregationis de Prop. Fide, Romae 1862, p. 27-29.
- Institutio Generalis Missalis Romani, in: Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Typis Vaticanis, Civitas Vaticana 2002, p. 19-86.
- Ioannes Paulus PP. II, Littera apostolica Dies Domini (31.05.1998), AAS 90 (1998), p. 713-66.
- Pius PP. XII, Ai delegati della conferenza internazionale di radiodiffusione ad alte frequenze (5.05.1950), in: Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Vol. 12, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1951, p. 51-55.
- Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino, "Communicationes" 12 (1980), p. 345-65.
- Pontificium Consilium Instrumentis Communicationis Socialis Praepositum, Instructio Communio et progressio (23.05.1971), AAS 63 (1971), p. 593-656.
- Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Instructio (31.07.1902), in: Codicis Iuris Canonici Fontes, ed. Iustinianus Serédi, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1935, p. 544-47.
- Sacra Congregatio Rituum, Instructio Eucharisticum misterium (25.05.1967), AAS 59 (1967), p. 539-73.
- Sacra Congregatio Sancti Officii, Decretum (4.03.1679), in: Codicis Iuris Canonici Fontes, ed. Pietro Gasparri, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1951, p. 30-35.
- Sacra Rituum Congregatio (8.03.1825), in: Codicis Iuris Canonici Fontes, ed. Iustinianus Serédi, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1938, p. 23-24.
- Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium (4.12.1963), AAS 56 (1964), p. 97-138.
- Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio Pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes (7.12.1965), AAS 58 (1966), p. 1025-116.
- Sancta Sedes, Declaratio, in: Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, ed. Xaverius Ochoa, Commentarium pro religiosis, Roma 1969, p. 3244-245.

Letteratura

- Abbo, John A., and Jerome D. Hannan. 1960. *The sacred canons. A Concise Presentation of the Current Disciplinary Norms of the Church*. Vol. 2. London: Herder.
- Augustine, Chas. 1921. *A commentary on the new code of canon law*. Vol. 6. London: Herder.
- Blat, Albert. 1923. *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici*. Romae: Ex. Typ. Instituti Pii IX.
- Bouscaren, Timothy Lincoln, and Adam C. Ellis. 1949. *Canon law. A text and commentary*. Milwaukee: Bruce Publishing Co.
- Calvi, Massimo. 2017. "Commento ai cann. 1247-1248." In *Codice di diritto canonico commentato*, ed. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, 1001-1002. Milano: Ancora.
- Capello, Felix. 1962. *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*. Vol. 1. Romae: Marietti.
- Coronata, Matteo. 1922. *De locis et temporibus sacris. Tractatus theorico-practicus*. Augustae Taurinorum: P. Marietti.
- D'Annibale, Ioseph. 1908. *Summula Theologiae Moralis*. Vol. 3. Romae: Desclée.
- De Agar, José T.M. 2015. "Commento al can. 1247." In *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, ed. Juan Ignacio Arrieta, 822. Roma: Coletti.
- Gasparri, Pietro. 1897a. *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*. Vol. 1. Parisiis-Lugduni: Delhomme et Briguet.
- Gasparri, Pietro. 1897b. *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*. Vol. 2. Parisiis-Lugduni: Delhomme et Briguet.
- Gerosa, Libero. 1995. *Das Recht der Kirche*. Paderborn: Bonifatius.
- Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico. 2004. *Il diritto nel mistero della Chiesa*. Vol. 3. Roma: Pontificia Università Lateranense.
- Lehmkuhl, Augustin. 1907. *Compendium Theologiae Moralis*. Friburgi-Brisingoviae: Herder.
- Marini, Fabio. 2005. "Il precetto della Messa festiva: un obbligo individuale per un'assemblea che celebra la memoria pasquale." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3 (18): 259-77.
- Mierzejewski, Krzysztof. 2014. "Obowiązek uczestnictwa we Mszy św." *Prawo Kanoniczne* 58, n. 4:65-88.

Come si deve partecipare alla Santa Messa per adempiere il precetto festivo?**S o m m a r i o**

L'articolo fa un'analisi profonda di alcune questioni riguardanti una corretta partecipazione alla Messa, basandosi sulla tradizione canonica e sulla normativa vigente, che contengono i documenti della Santa Sede, dei papi, dei diversi dicasteri e delle commissioni della Sede Apostolica, ed anche le opinioni dei esperti in diritto canonico e in teologia morale.

Il primo capitolo descrive alcuni atteggiamenti che, secondo la tradizione canonica, possono influire sul non adempimento del precetto di ascoltare la Messa (cf. can. 1248 CIC/17), ed anche descrive le circostanze che, sebbene rendano difficile ascoltare la Messa, non impediscono alla soddisfazione dell'obbligo. In questa parte è stato spiegato il ruolo dell'intelletto, della consapevolezza e della volontà in relazione al soddisfacimento del precetto festivo e sono state date le definizioni della presenza fisica, morale e spirituale. Inoltre, è stato affrontato il problema della possibilità dell'adempimento dell'obbligo attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Il secondo capitolo fa un'analisi della normativa vigente, iniziando dal Concilio Vaticano II, che ha sostituito l'espressione "è presente", la quale era stata usata fino a quel tempo, con l'espressione "partecipare", che intende sottolineare la partecipazione piena e attiva alla Messa. L'espressione "partecipare" successivamente è stata accolta nel can. 1247 del Codice vigente. Tuttavia, questa espressione non esige una partecipazione totalmente piena ed attiva, perché basta già la presenza stessa, consapevole e volontaria per adempiere il precetto festivo. La Chiesa però raccomanda molto quella partecipazione che viene chiamata più perfetta (*perfectior participatio*), cioè la Messa connessa con la Santa Comunione.

Parole chiave: partecipazione alla Messa; di ascoltare la Messa; il precetto festivo; mezzi di comunicazione sociale; partecipazione attiva

How One Must Participate in Holy Mass to Fulfil the Festive Precept?

S u m m a r y

The article presents in-depth analysis of certain questions regarding the appropriate participation in the Holy Mass, based on canonical tradition and current legislation, which contain the documents of the Holy See, the popes, the various dicasteries and commissions of the Apostolic See, as well as the opinions of the experts in canon law and moral theology.

The first chapter describes some attitudes that, according to canonical tradition, can influence the non-fulfilment of the precept of listening to the Mass (cf. can. 1248 CIC/17). It also describes the circumstances that, although they make it difficult to listen to the Mass, do not prevent the satisfaction of the obligation. In this part the role of intellect, awareness and will in relation to the fulfilment of the festive precept was explained and the definitions of physical, moral and spiritual presence were given. Furthermore, the problem of the possibility of fulfilling the obligation by means of social communication has been addressed.

The second chapter analyses the current legislation, beginning with the Second Vatican Council, which replaced the expression "is present", which had been used up to that time, with the expression "participate", which intends to underline the full and active participation in the Mass. However, in the 1983 Code of Canon Law the expression "to

participate” was accepted in can. 1247, this expression does not require a totally full and active participation, because being present itself, consciously and voluntarily is sufficient to fulfil the festive precept. Nevertheless, the Church strongly recommends that participation which is called more perfect (*perfectior participatio*), that is, the Mass connected with Holy Communion.

Key words: participation in the Mass; listening to the Mass; the festive precept; means of social communication; active participation

Jak należy uczestniczyć we Mszy świętej, aby wypełnić obowiązek niedzielny i świąteczny?

Streszczenie

Artykuł dokonuje pogłębionej analizy niektórych kwestii dotyczących właściwego uczestnictwa we Mszy św., opierając się na tradycji kanonicznej i aktualnym ustawodawstwie, na które składają się uchwały soborowe, papieskie, różnych dykasterii i komisji Stolicy Apostolskiej, a także opinie ekspertów w dziedzinie prawa kanonicznego i teologii moralnej.

Pierwszy rozdział opisuje niektóre zachowania, które, zgodnie z tradycją kanoniczną, mogą wpłynąć na niewypełnienie obowiązku wysłuchania Mszy św. (por. kan. 1248 KPK/17), oraz okoliczności, które, pomimo iż utrudniają jej wysłuchanie, to jednak nie przeszkadzają w wypełnieniu zobowiązania. W tej części została wyjaśniona również rola intelektu, świadomości i woli w kontekście obowiązku niedzielnego, oraz podano znaczenie obecności fizycznej, moralnej i duchowej. Ponadto, pochylono się nad problemem dotyczącym możliwości wypełnienia zobowiązania za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Drugi rozdział analizuje aktualne ustawodawstwo poczynając od Soboru Watykańskiego II, który słowo „być obecnym”, używane dotychczas, zastąpił słowem „uczestniczyć”, co miało akcentować aktywny i czynny udział we Mszy św. Słowo „uczestniczyć” znalazło się później w obowiązującym Kodeksie w kan. 1247. Pojęcie to nie wymaga jednak uczestnictwa całkowicie pełnego, bowiem wystarczy już sama świadoma i dobrowolna obecność na Mszy św., aby wypełnić obowiązek niedzielny. Kościół bardzo zaleca wiernym doskonalsze (*perfectior participatio*) uczestnictwo, czyli przyjmowanie Komunii św. podczas celebracji eucharystycznych.

Słowa kluczowe: uczestnictwo we Mszy; wysłuchanie Mszy; obowiązek niedzielny; środki społecznego przekazu; aktywne uczestnictwo

Informacje o Autorze: KS. MGR LIC. RAFAŁ KANIECKI – Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie; adres do korespondencji: ul. Stawowa 2, 87-152 Wymysłowo, Polska; e-mail: rafalkanies@wp.pl